



## Relazione al Decreto Legge

### **MISURE A SOSTEGNO DELLA GENITORIALITA' E DELLA CURA DELLA FAMIGLIA - MODIFICHE ALL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 29 OTTOBRE 2003 N. 137 SOSTITUITO DALL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO DELEGATO 1 FEBBRAIO 2018 N.14**

Al fine di garantire l'attività di cura e la presenza materna e paterna durante la fase più delicata della crescita dei figli, quella dell'infanzia, nel momento in cui sopraggiunge una grave o gravissima patologia del minore, i genitori hanno diritto di assentarsi dal lavoro, durante i primi quattordici anni di vita del bambino.

Il congedo parentale è lo strumento con cui il nostro ordinamento permette ad un genitore di soddisfare i bisogni affettivi e relazionali del bambino quando queste esigenze sono impedito dallo svolgimento di un'attività lavorativa.

Quindi il “*congedo parentale lungo*” riconosce al lavoratore il diritto ad assentarsi dal lavoro per un lungo periodo per stare vicino al figlio nei primi anni della sua vita con il diritto alla retribuzione. Il diritto viene riconosciuto ad entrambi i genitori, chiaramente in modo alternativo, e sia nel caso di figli naturali quanto adottivi e/o in affidamento.

Tenendo conto del precetto costituzionale secondo cui le condizioni di lavoro devono consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre l'adempimento della sua essenziale funzione familiare assicurando alla madre o al padre un'adeguata protezione, questo si traduce nella possibilità per la madre o il padre di assistere il figlio malato.

Vista l'insorgenza di dubbi interpretativi dell'art.14 “ *Congedo parentale lungo retribuito*” del Decreto Delegato 1 febbraio 2018 n.14- “*Prevenzione della disabilità, salute e riabilitazione delle persone con disabilità, sostegno alla persona con disabilità e al nucleo familiare*”, relativamente alla possibilità di poter richiedere questo strumento solo in caso “disabilità certificata” del minore, ma sentita l'urgenza e la necessità di rafforzare maggiormente la tutela della genitorialità, dei minori e della cura della famiglia al fine di poter svolgere la propria essenziale funzione familiare nei confronti del minore affetto da grave o gravissima patologia, con il presente decreto legge si è cercato di fornire risposte in tempi brevissimi al fine di consentire un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nell'eventualità dell'insorgenza di una patologia gravissima e invalidante.

E' parso opportuno lasciare il riferimento alla disabilità certificata visto l'alveo in cui si inserisce l'atto normativo scaturigine dell'articolo 5bis.



SEGRETERIA DI STATO  
PER LA SANITA' E LA SICUREZZA SOCIALE,  
LE PARI OPPORTUNITA', LA PREVIDENZA E GLI AFFARI SOCIALI

Si è pertanto provveduto ad introdurre un nuovo comma all'articolo 5, facendo specifico rinvio per le ipotesi di cui trattasi a quanto disciplinato all'articolo 5bis ritenendo tale rinvio sistematicamente più corretto formulando così l'articolo unico del presente Decreto Legge.

Il nuovo articolo estende pertanto la possibilità di richiedere il permesso lavorativo retribuito per un genitore lavoratore per l'assistenza al figlio minore in situazione di gravità sopraggiunta o per aggravamento di una già certificata situazione di disabilità.

Il Segretario di Stato  
Franco Santi

